



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori GINETTI, ALBANO, Gianluca ROSSI, SCALIA, SAGGESE, CUOMO, VATTUONE, MATTESINI, Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, VALDINOSI, CANTINI, IDEM, FILIPPI, AMATI, SOLLO, PEGORER, FABBRI, PEZZOPANE, PUPPATO, FASIOLO e ASTORRE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 2015**

Modifica all’articolo 614 del codice penale in materia di violazione di domicilio

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge si intende modificare la disciplina del reato previsto e punito ai sensi dell'articolo 614 del codice penale recante «Violazione di domicilio», che non appare più adeguata a svolgere un'idonea funzione di deterrenza e a garantire la sicurezza dei cittadini.

La proposta d'inasprimento della pena per il reato deve essere letta in combinato disposto con il già novellato articolo 52 del codice penale, modificato dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59, con la quale è stata estesa la legittima difesa nei confronti di chi viola il domicilio, con la presunzione della scriminante in esclusivo riferimento alla «proporzionalità, al dichiarato scopo di rafforzare il diritto di autotutela in un privato domicilio o in un luogo ad esso equiparato» (Cassazione penale, sezione I, sentenza 27 maggio 2010, n. 23221).

La *ratio* della proposta è quindi quella di dare una maggiore tutela al soggetto che, trovandosi nella sua dimora, subisce in ogni caso un danno morale per la violazione commessa e, nei casi più gravi, anche una minaccia all'incolumità fisica. I luoghi di dimora, infatti, non possono essere valutati solo nella loro materialità, ma anche come

proiezione della sfera della persona, affettiva e di libertà privata individuale e familiare, nell'interesse della tranquillità, sicurezza e legittima *privacy* dell'individuo. Pertanto si ritiene necessario prevedere per i casi previsti dal quarto comma dell'articolo 614 del codice penale un inasprimento di pena, quantificandola in un minimo di cinque anni e un massimo di quindici anni, in sostituzione all'attuale previsione da uno a cinque anni, nel caso in cui il reato di violazione di domicilio sia commesso con l'aggravante della violenza, o nella fase illecita iniziale dell'introduzione nei luoghi o successivamente per intrattenersi nel domicilio, contro la volontà dell'avente diritto, aggiungendo alla fattispecie della violenza sulle cose o alle persone l'ipotesi di minaccia di violenza alle persone.

Con il presente disegno di legge si ritiene opportuno, inoltre, eliminare al quarto comma dell'articolo 614 del codice penale l'avverbio «palesemente» in quanto la gravità del condotta discende dalla circostanza che l'autore sia armato e non certo dal fatto che detta circostanza sia evidente e palese per la vittima del reato.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo.

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### **Art. 1.**

1. Il quarto comma dell'articolo 614 del codice penale è sostituito dal seguente:

«La pena è da cinque a quindici anni, e si procede d'ufficio, se i fatti previsti nei precedenti commi sono commessi con violenza sulle cose o con minaccia o violenza alle persone, ovvero se il colpevole è armato».

